



Deliberazione del Direttore Generale N. 315 del 20/03/2025

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con il C.I.F. Comitato di Gestione Scuola per Puericultrici di Caserta per lo svolgimento di tirocini formativi di abilitazione all'esercizio di puericultrice.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 20/03/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Annecciarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con il C.I.F. Comitato di Gestione Scuola per Puericultrici di Caserta per lo svolgimento di tirocini formativi di abilitazione all'esercizio di puericultrice.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- il C.I.F. - Comitato di Gestione Scuola per Puericultrici -, con sede in Caserta, via Marchesiello parco *Habitat* n. 18, con email del 23/01/2025, ha prodotto istanza di convenzionamento, ai sensi dell'art. 4 lettera *b*) del *Regolamento per la stipula di convenzioni* di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 112 del 01/02/2024, finalizzata a stipulare un accordo inerente lo svolgimento di tirocini per la formazione di abilitazione all'esercizio della professione di puericultrice;
- tale istanza è stata corredata di appropriata bozza convenzionale disciplinante il rapporto collaborativo di cui trattasi;
- la proponente U.O.C. ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, lettera *a*), del Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa AORN, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 112 del 01/02/2024, parere ai soggetti coinvolti nella scelta provvidenziale;

Preso atto che

i Direttori Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, delle UU.OO.CC. Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi e Neonatologia TIN/TNE di questa A.O.R.N., hanno manifestato il proprio parere favorevole alla stipula dell'accordo di cui trattasi;

Considerato che

questa azienda è intervenuta a riportare alcune modifiche al patto convenzionale, relative, tra l'altro, alle modalità di svolgimento del tirocinio, in particolare all'ottemperanza del *Regolamento interno di tirocini e frequenze* adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 110 del 01/02/2024, le quali sono state condivise dallo stesso ente formativo istante con e-mail del 05/02/2025;

Letto

lo schema di convenzione parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, già sottoscritto dalle parti;

Precisato che

- l'accordo produrrà i suoi effetti per una annualità dalla data di sottoscrizione e non comporterà alcun onere economico a carico di questa A.O.R.N.;
- l'attuazione dell'accordo è retta esclusivamente da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico ed ai sensi dell'art. 18, lettera *c*), della Legge n° 196/1997 e s.m.i.;
- lo svolgimento delle attività formative sarà attuato in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze* di questa amministrazione, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 01/02/2024 e non farà sorgere alcun presupposto inerente a qualsivoglia rapporto di lavoro;

Ritenuto

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

pertanto, di stipulare convenzione con il C.I.F. - Comitato di Gestione Scuola per Puericultrici - per lo svolgimento di tirocini formativi, presso questa A.O.R.N, finalizzati all’abilitazione dell’esercizio professionale di puericultrice;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di accogliere la richiesta del C.I.F. - Comitato di Gestione Scuola per Puericultrici -;
2. di stipulare convenzione, con il predetto *ente formativo*, per lo svolgimento di tirocini formativi, presso questa A.O.R.N, finalizzati all’abilitazione dell’esercizio professionale di puericultrice;
3. di approvare l’allegato schema convenzionale;
4. di precisare che l’accordo avrà durata annuale dal 19/03/2025, data di sottoscrizione dello stesso;
5. di precisare, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e saranno attuate in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 110 del 01/02/2024;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, al Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Programmazione e Controllo di Gestione, Ostetricia e Ginecologia, Neonatologia TIN/TNE ed al *CIF*;
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di avviare i percorsi formativi di cui trattasi.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Annecchiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all’art. 6, punto 1, lettera *e2*) del Regolamento per l’adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 15/02/2024;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

1. **ACCOGLIERE** la richiesta del C.I.F. - Comitato di Gestione Scuola per Puericultrici -;
2. **STIPULARE** convenzione, con il predetto *ente formativo*, per lo svolgimento di tirocini formativi, presso questa A.O.R.N, finalizzati all'abilitazione dell'esercizio professionale di puericultrice;
3. **APPROVARE** l'allegato schema convenzionale;
4. **PRECISARE** che l'accordo avrà durata annuale dal 19/03/2025, data di sottoscrizione dello stesso;
5. **PRECISARE**, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e saranno attuate in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 110 del 01/02/2024;
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, al Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Programmazione e Controllo di Gestione, Ostetricia e Ginecologia, Neonatologia TIN/TNE ed al CIF;
7. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di avviare i percorsi formativi di cui trattasi.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

CONVENZIONE DI STAGE

tra

"C.I.F. COMITATO di GESTIONE SCUOLA per PUERICULTRICI", c.f. 02379280619 sede Legale e Didattica via Marchesiello P.co Habitat 18, 81100 Caserta nella persona del legale rappresentante del soggetto gestore dr.ssa Maria Maddalena Spina denominata, di seguito, per facilità di lettura, *Scuola*

e

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, con sede legale in via Palasciano, Caserta, cap. 81100 – codice fiscale e partita IVA 02201130610, rappresentata dal Direttore Generale, dr. Gaetano Gubitosa, domiciliato presso la sede dello stesso Ente, denominata, di seguito, per facilità di lettura, *AORN*.

Premesso

che, nel percorso formativo delle Puericultrici è prevista una fase di tirocinio formativo, come da Decreto DD. MM. Sanità n. 900/1975


che la fase di TIROCINIO formativo è prevista in:

- **60 ore** per ogni allievo/a che effettua un percorso per acquisire l'abilitazione all'esercizio all'arte ausiliaria di Puericultrice.

Considerato che l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione SANT'ANNA e SAN SEBASTIANO è in possesso di tutti i requisiti per poter ospitare i tirocinanti, in quanto è una struttura Socio Sanitaria Pubblica (AA.SS.LL.-II.R.C.C.S.-AA.OO.UU.) ed è dotata di appropriato regolamento che ne disciplina le fasi esecutive;

- che la Scuola "C.I.F. COMITATO di GESTIONE SCUOLA per PUERICULTRICI", attraverso apposita autorizzazione Ministeriale, vuole porre in essere attività formative per il profilo professionale di Puericultrice;
- che l'AORN all'uopo consultata dalla Scuola, condividendo appieno le finalità e gli obiettivi prefissati dal percorso formativo, ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con la stessa in modo da consentire la realizzazione di una proficua esperienza formativa durante la fase di TIROCINIO;
- che in considerazione del fatto che detta struttura opera da anni con precipua competenza nel Settore Sanitario ed è dotata di *know how* rispondente alle specificità settoriali previste dalla programmazione formativa in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue.



Art. 1 Le premesse sono parte integrante del presente patto convenzionale e costituiscono causa e oggetto ai sensi dell'art. 1325 c.c.;

Art. 2 Il presente accordo per la realizzazione del tirocinio formativo, avrà le seguenti caratteristiche:

DURATA	Ore 60
MODALITA' SVOLGIMENTO	DI L'AORN ospiterà gli allievi per le attività formative con modalità operative stabilite nel regolamento vigente al momento della fattispecie formativa del singolo discente
SEDE DI SVOLGIMENTO	via Palasciano, Caserta – 81100 (CE)

Art. 3

L'AORN s'impegna a mettere a disposizione i locali e le attrezzature aziendali, come indicato all'art. 2, per tutta la durata del tirocinio, al fine di realizzare un'esperienza finalizzata all'apprendimento secondo quanto indicato dal percorso formativo e secondo le indicazioni operative della programmazione esecutiva all'uopo predisposta per il modulo di stage formativo; nonché individuare un tutor, per favorire l'apprendimento degli allievi durante tale fase formativa.

Art. 4


L'AORN s'impegna a realizzare quanto specificato negli artt. 2 e 3, condividendo appieno le finalità e gli obiettivi prefissati dal percorso formativo per la qualifica di "PUERICULTRICE" e di quanto la frequenza possa essere utile al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio all'arte ausiliaria di Puericultrice.

Art. 5

L'AORN si riserva eventuali variazioni di orario che si dovessero rendere necessari per effetto delle proprie esigenze istituzionali e della programmazione operativa e/o per sopralluogo necessità aziendali. Per tale eventualità, l'AORN avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente tale variazione all'indirizzo e-mail del referente operativo del presente patto convenzionale.

Art. 6 Adempimenti preliminari a cura delle parti:

- L'AORN designerà il tutor in fase di tirocinio;
- La Scuola curerà la composizione nominativa del gruppo di allieve;



- E SAN SEBASTIANO*

 - c) Le parti di concerto stabiliranno il cronogramma delle attività in modo che le stesse siano rispondenti alla progettazione per quanto riguarda gli obiettivi, la durata e l'articolazione nel contesto lavorativo.
 - d) In particolare la fase di TIROCINIO sarà strutturata in modo che le allieve perseguiroano i seguenti obiettivi:
 - d1) assumere consapevolezza rispetto alla mentalità degli operatori del settore, all'organizzazione ed ai processi di lavoro, alle motivazioni, esigenze ed aspettative dei committenti;
 - d2) sviluppare le capacità di adattamento alle diverse situazioni aziendali, rispetto dei tempi e delle mansioni affidate;
 - d3) verificare diverse mansioni attraverso una turnazione nei vari reparti aziendali;
 - d4) affinare le capacità logiche e di collegamento fra ciò che si osserva e ciò che si è appreso durante la fase d'aula del corso di formazione;
 - d5) stabilire un autentico primo contatto con i problemi operativi e gestionali delle aziende del settore di riferimento.



Art. 7

- Art. 7**

a) Durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo le allieve verranno seguite da un tutor aziendale indicato dall'AORN. Nel rispetto della normativa vigente, tale figura professionale affiancherà gli allievi nel periodo di tirocinio a garanzia del raggiungimento degli obiettivi formativi e sarà il responsabile della disciplina e del percorso formativo – relazionale degli allievi durante il periodo di tirocinio.

b) La principale attività del tutor aziendale sarà quella di facilitazione, di transfert, di consulenza e guida: egli difatti, assumerà il ruolo di dispensatore di *feedback* continui sul lavoro svolto.

c) La sua opera sarà finalizzata principalmente ad una individualizzazione del processo di apprendimento, per venire incontro ad eventuali difficoltà di tipo operativo e/o cognitivo delle allieve. Si adopererà quindi per favorire la circolarità delle informazioni, far sentire il gruppo in formazione “accolto”, fornire un’immagine “definita” dalla struttura ospitante attraverso competenze relazionali e comunicative che lo faranno agire come un agente di motivazione/rimotivazione e non solo come un “trasmettitore” di conoscenze. Il Tutor trasferirà ad ogni allievo la capacità di muoversi anche in parziale assenza di punti di riferimento e di prepararsi per gli impegni a breve, lavorando affinché ciascuno possa

costruirsi una propria positiva identità socio – professionale da collocare nel contesto lavorativo di riferimento.

- d) Al termine del TIROCINIO, sarà cura della AORN rilasciare al tirocinante un'attestazione di frequenza di avvenuto tirocinio.

Art. 8

- a) Il presente accordo ha durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione.
 - b) La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento senza alcuna motivazione e tra le parti si conviene che l'AORN è esonerata da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito all'interruzione o sospensione dell'attività oggetto del presente accordo determinata da cause esterne ed indipendenti dalla sua volontà e che qualora tali riduzioni o sospensioni si rendessero necessarie per motivi didattici e/o organizzativi.
 - c) La convenzione potrà essere rinnovata mediante accordo formale delle parti.

Art. 9

Le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, responsabilità civile verso terzi, infortuni e tutela legale per gli allievi e per i tutors sono a carico della Scuola.

Art. 10

In conformità con le finalità sopraindicate, lo svolgimento del tirocinio esclude espressamente l'instaurazione di un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra la società Commissionaria e l'allievo; a quest'ultimo potranno essere impartite indicazioni operative caratterizzanti la modalità formativa dell'esperienza di tirocinio dall'esperto (tutor aziendale).

Art. 11 In caso di controversie sarà competente il Foro di S.Maria C.V. (CE).

Letto, confermato e sottoscritto 19.03.2025

CIF Scuola per Puericultrici

Il rappresentante legale



L'Azienda Ospedaliera Sant'Anna
e San Sebastiano di Caserta

Il Direttore generale